

Provincia di Biella

Variante sostanziale con subingresso e riunificazione di captazioni d'acqua diverse in unica utenza idrica, ad uso Potabile, mediante 4 sorgenti in Comune di Veglio, assentita a: "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" con D.D. n. 201 del 15.02.2022. PRAT. 58_293.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 201 del 15.02.2022

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di riconoscere la Società "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" (codice fiscale 01866890021), con sede legale in Biella - Piazza Martiri della Libertà n°13, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n°10/R, titolare delle concessioni assentite con D.D. n° 2.735 dell'11 novembre 1998 e D.D. n° 5.539 del 19 dicembre 2002;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 agosto 2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 – dell'art. 27 comma 2 e dell'art. 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società "CORDAR S.p.A Biella Servizi", la concessione e la contestuale variante in sanatoria per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 94.608, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 3 d'acqua pubblica sotterranea, tramite 4 sorgenti ubicate nel Comune di Veglio, per uso "Potabile", con restituzione dei reflui tramite collettori consortili e/o privati;
4. di accordare la concessione richiesta per un ulteriore periodo di 30 (trenta) anni, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.211 di Rep. del 27 agosto 2021

Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il prelievo comporti un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI